

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE REGIONALE N. 64 DEL 31-12-1986

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

Pubblicata in: BUR Friuli Venezia Giulia N. 135 del 31 dicembre 1986

*Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 1 L'Amministrazione regionale - nell'ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsiasi situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiati con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso. La funzione predetta privilegerà, nelle loro connessioni dirette ed indirette, le azioni di prevenzione da qualificare: - di livello primario, se tendenti ad abbassare sotto la soglia ritenuta accettabile, il rischio dell'insorgere delle situazioni od eventi predetti: - livello secondario, se destinate ad intervenire all'atto dell'insorgere di dette situazioni od eventi, al fine di contenere l'impatto e gli effetti; - di livello terziario, se dirette a predisporre i necessari strumenti d'intervento per il ripristino di situazioni di normalità. L'Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l'educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile.

ARTICOLO 2 La funzione di coordinamento, di cui al precedente articolo, spetta al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza, in concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile, nei confronti delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione, pubblica o privata, aventi sede nella regione, che secondo i rispettivi ordinamenti svolgono attività di protezione civile. Al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale dallo stesso delegato spetta, altresì, assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell'attività degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, di cui al successivo Titolo II, con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella regione, compresi quelli che, comunque, concorrono all'espletamento dei relativi servizi.

ARTICOLO 3 Le attività o azioni di prevenzione, così come qualificate dall'articolo 1, secondo e terzo comma, comprendono, altresì, l'utilizzazione di tutte le necessarie misure di previsione dirette a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica del prodursi degli effetti dannosi, di cui al precitato articolo 1, primo comma.

ARTICOLO 4 Le attività o azioni di previsione - preventiva di livello primario interessano tutte le aree del territorio regionale e tutti i settori a rischio, rientrano nella normale gestione del territorio e devono tendere ad abbassare il rischio sotto la soglia ritenuta accettabile.

ARTICOLO 5 Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello secondario riguardano l'approntamento delle misure per la rapida individuazione delle situazioni od eventi del genere, di cui all'articolo 1, primo comma, ai fini della attivazione nelle aree e nei settori soggetti a rischio di

uno stato di emergenza, nonché della prestazione in termini di massima tempestività ed efficienza delle necessarie opere di soccorso, all'atto immediatamente dopo il verificarsi degli eventi predetti.

ARTICOLO 6 Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello terziario attengono all'approntamento - in un quadro coerente di costi - benefici rispetto all'obbligo solidaristico - delle misure e procedure da adottare per la ricostruzione e la riabilitazione degli ambienti fisici del tessuto sociale ed economico disastrati o danneggiati.

ARTICOLO 7 Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, è, con riguardo al territorio di propria competenza, l'ente di base per la protezione civile ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria d'intervento all'atto dell'insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all'articolo 1, I comma, della presente legge ovvero di quelli d'entità tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie. Il Comune, anche in forma associata, partecipa, altresì, allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in materia di protezione civile, assicurando, in particolare: - la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile; - la disponibilità di una carta a grande scala del proprio territorio con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e protezione; - la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili rischi, da integrare eventualmente con quelli di area più vasta, di competenza di altri enti ed autorità; - l'organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli di aree più vaste; - l'organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato; - l'organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.

ARTICOLO 8 Allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali di protezione civile partecipano - fatte salve le rispettive attribuzioni e competenze spettanti in base alle vigenti leggi - le Province, alle quali compete fornire: - i dati interessanti la protezione civile per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e programmi regionali d'intervento; - l'approntamento di eventuali piani e programmi provinciali, nonché assicurare l'integrazione degli stessi con quelli regionali e comunali; - l'organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi. Per l'organizzazione e la gestione di servizi ordinarie straordinari di pronto intervento per la protezione civile, la Regione può avvalersi delle strutture delle Amministrazioni provinciali.

ARTICOLO 9 Al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e l'intesa con le regioni finitime. Allo stesso Presidente od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l'evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d'intesa con il

Presidente della Giunta regionale. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato può infine disporre, nei modi e nei limiti che saranno previsti con disposizione di attuazione della presente legge, di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale operanti nei settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività ed azioni considerate al Titolo I ed in particolare con quelle di prevenzione di livello secondario.

ARTICOLO 10 Per l'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a: a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali di apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito; b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a); c) acquistare mezzi ed attrezzature da fornire in comodato gratuito alle formazioni volontarie direttamente o per il tramite degli enti locali interessati; d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d'intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall'utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell'ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24; e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze; f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari; g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8. I finanziamenti di cui alle lettere b) e g) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e vanno erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.

ARTICOLO 11 A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, si provvede secondo quanto previsto dal secondo terzo comma del precedente articolo 9. Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli interventi previsti dall'articolo 4, lettera b), e dall'articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale competente d'intesa col Presidente della Giunta ovvero con l'Assessore delegato alla protezione civile.

ARTICOLO 12 A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, alle attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico - forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali, di cui agli articoli 10 e 30 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9. Sempre a far tempo dalla data predetta, alle attribuzioni relative allo spegnimento degli incendi boschivi, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede, in luogo dell'Assessore alle foreste, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato, con le modalità previste dall'articolo 9, secondo e terzo comma. Per lo svolgimento delle attribuzioni e compiti previsti dal presente articolo, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato alla protezione civile si avvale della Direzione regionale delle foreste e del personale assegnato all'assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti. Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente d'intesa col Presidente della Giunta ovvero con l'Assessore delegato alla protezione civile.

ARTICOLO 13 Per lo svolgimento delle funzioni connesse al servizio regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale dallo stesso delegato si avvale oltre che della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, dei gruppi di ricerca di cui al successivo articolo 24, e dei seguenti organismi: - Comitato tecnico scientifico per la protezione civile; - Comitato regionale per le emergenze.

ARTICOLO 14 Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile è organo di consulenza ai fini della ricerca finalizzata alla previsione - prevenzione delle catastrofi e crisi ambientali, nonché per l'elaborazione per le più opportune e necessarie indicazioni per l'indirizzo ed il coordinamento degli interventi da assumere. Il Comitato è composto dall'Assessore delegato per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, in veste di Presidente e dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, nonché dal dirigente preposto al Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, oltre ai seguenti membri: - due esperti nominati da ciascuna delle Università degli studi aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia; - un rappresentante dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste; - un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; - esperti designati da istituti scientifici riconosciuti di rilevanza specifica nel settore, nonché studiosi di chiara fama in numero complessivo non superiore a dieci, nominati dal Presidente della Giunta regionale; - i direttori dei gruppi di ricerca, di cui al successivo articolo 24. Il Comitato può essere, di volta in volta, integrato con membri convocati ad hoc dal suo Presidente per argomenti specifici e si riunisce, di norma, almeno tre volte all'anno, mentre può essere convocato, altresì, in ogni tempo, in via straordinaria dal suo Presidente, in caso di emergenze particolari. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo suindicato.

ARTICOLO 15 Il Comitato regionale per le emergenze è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale dallo stesso delegato che lo presiede, dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, dai Direttori regionali competenti per le materie o settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività ed azioni per l'emergenza, nonché dai responsabili degli organi statali di protezione civile operanti nella regione, ivi compresi quelli delle strutture che, comunque, concorrono all'espletamento dei relativi servizi. Il Comitato coadiuva il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato nell'attività relativa agli interventi per l'emergenza. Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio di coordinamento operativo, di cui all'articolo 19.

ARTICOLO 16 Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale è istituita la Direzione regionale per la protezione civile, struttura a rilevanza generale, con compiti di coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle attività ed azioni di previsione - prevenzione di livello secondario.

ARTICOLO 17 La Direzione regionale per la protezione civile si ARTICOLA NEI SEGUENTI Servizi: 1) Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo; 2) servizio di coordinamento operativo; 3) Servizio amministrativo - contabile. Per compiti di ricerca, studio e consultivi, la Direzione regionale può avvalersi, in aggiunta alle unità di base, di personale con qualifica funzionale di dirigente, in numero non superiore a tre, caratterizzato da specifica qualificazione professionale e competenze interdisciplinari, cui spetta, per il periodo di durata dell'incarico, l'indennità di cui all'articolo 21, V comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 18 Il Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo: - svolge compiti di previsione - prevenzione dei tre livelli previsti, attraverso il coordinamento della ricerca finalizzata, rispettivamente: all' individuazione delle fonti di rischio e di vulnerabilità, anche mediante la redazione di mappe di rischio da realizzarsi entro due anni; all' ottimizzazione delle metodologie dei piani, procedure ed interventi di emergenza; all' ottimizzazione dei processi riabilitativi di carattere fisico, economico e sociale, a seguito di catastrofe; - cura l' elaborazione e l' aggiornamento dei piani e/ o programmi regionali di prevenzione e dei progetti generali e particolari d' intervento sulle fonti manifeste di rischio e vulnerabilità; - collabora con gli organi statali competenti, alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze; - indirizza e coordina la pianificazione di emergenza e quella riabilitativa di ambito provinciale, comunale e consorziale; - cura il sistema informativo ed informatico per la prevenzione globale ed organizza il rilevamento ed aggiornamento continuo delle informazioni rilevanti a tali fini; - cura la programmazione dell' attività educativa e formativa nel settore delle prevenzioni; - svolge compiti di controllo: sull' attuazione ed efficacia dei piani e/ o programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile e di prevenzione; sul rispetto delle norme regionali in materia di sicurezza; - costituisce nucleo di valutazione tecnico - scientifica delle situazioni di emergenza, quando per l' urgenza non sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico - scientifico per la protezione civile e formula pareri prescrittivi, sotto l' aspetto della sicurezza, sugli interventi di pianificazione socio - territoriale regionale e subregionale; - cura la stima dei danni e dei costi di ricostruzione - riabilitazione, in caso di catastrofi e, comunque, definisce per ogni intervento programmatico su grande scala, una stima costi/ benefici e formula il relativo parere; - propone, sentito il Comitato tecnico - scientifico, specifiche normative tecniche finalizzate alla riduzione del rischio conseguente agli eventi catastrofici di origine naturale e/ o tecnologica. Tali normative potranno essere emanate, previa deliberazione della Giunta, con decreto del Presidente della Giunta stessa.

ARTICOLO 19 Il Servizio di coordinamento operativo: - provvede all' attuazione degli interventi di competenza, svolgendo compiti essenzialmente di prevenzione secondaria e curando in particolare: la predisposizione dei sistemi di contatto operativo con i livelli sovra e sub - regionali; la predisposizione dei sistemi di accertamento, comando e controllo attraverso i quali viene coordinato l' impiego d' emergenza delle risorse regionali di protezione civile; l' approntamento delle risorse umane, materiali ed organizzative per l' impiego in operazioni di emergenza; l' organizzazione ed il coordinamento delle esercitazioni di protezione civile; il coordinamento del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza. Il Servizio è, altresì, il centro regionale di comando e di controllo delle operazioni di emergenza; in tale qualità - sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore dallo stesso delegato - organizza e gestisce la Sala operativa regionale di protezione civile, di cui al successivo articolo 28 ed organizza l' impiego delle risorse umane e materiali disponibili e specializzate degli enti locali, dei consorzi, delle associazioni volontaristiche, nonché dei volontari singoli e professionali, la cui collaborazione sia giudicata necessaria per proiezioni di emergenza all' interno ed, eventualmente, all' esterno dell' ambito regionale.

ARTICOLO 20 Il Servizio amministrativo - contabile: - cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile connessi alla competenza della Direzione regionale, nonché di quelli connessi alla disponibilità del Fondo regionale, ai sensi del successivo Titolo III, articolo 33.

ARTICOLO 21 In relazione alle esigenze funzionali di articolazione territoriale, la Direzione regionale per la protezione civile si avvale degli Uffici regionali decentrati di altre Direzioni. Gli Uffici regionali decentrati di cui al precedente comma svolgono attribuzioni istituzionali relative a tutti i tre livelli, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; con lo stesso provvedimento saranno regolati i

rapporti funzionali degli stessi Uffici con la Direzione regionale per la protezione civile, anche prevedendo l' eventuale potenziamento della disponibilità di personale.

ARTICOLO 22 Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il punto 6 dell' articolo 24 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: << 6) Il Servizio della difesa del suolo, il quale: - cura la promozione di studi e ricerche nel campo della geologia applicata finalizzata alla conoscenza del suolo e sottosuolo in funzione di realizzazioni di opere e, più in generale, di trasformazione urbanistica del territorio; - attende ad ogni altro adempimento in materia geologica, con particolare riguardo all' espressione del parere di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3; - sovrintende alla programmazione, progettazione, direzione e gestione dei lavori di sistemazione idrogeologica, con esclusione di quelli espressamente affidati dalla legislazione ad altri Servizi; - sovrintende agli interventi in materia di prevenzione e di ripristino di competenza della Direzione regionale dei lavori pubblici. >>.

ARTICOLO 23 Per le esigenze di funzionamento della Direzione regionale per la protezione civile, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la qualifica di dirigente, di quattro unità. La dotazione organica prevista dall' articolo 13, primo comma, della legge regionale 14 dicembre 1984, n°50, così come modificata dall' articolo 26, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, per il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevata di una unità. Il limite di quattro unità previsto dall' articolo 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n°53, così come sostituito dall' articolo 26, III comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, viene sostituito dal limite di sette unità. Per le esigenze qui prospettate, l' Amministrazione regionale può avvalersi anche di personale comandato o distaccato dalle Amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici; per il personale in posizione di comando si prescinde dai limiti di tempo previsti dall' articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

ARTICOLO 24 La Direzione regionale per la protezione civile, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico e scientifico, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni: a) di gruppi di ricerca finalizzata in materia preordinata all' attività di protezione civile, composti da ricercatori operanti in strutture universitarie ed extrauniversitarie aventi sede nella regione; b) di istituti di studio o di ricerca, pubblici o privati e di organi tecnici dello Stato; c) della consulenza di istituzioni scientifiche e di progettazione, sia nazionali che internazionali; d) di istituti scolastici pubblici o privati e di enti che gestiscono strumenti d' informazione; e) di associazioni di volontariato.

ARTICOLO 25 Le convenzioni con gli enti, gli istituti, gli organi tecnici dello Stato ed i gruppi di ricerca, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24, saranno finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti la previsione, la prevenzione, nonché allo svolgimento delle attività di preparazione ed aggiornamento professionale. Le convenzioni con gli enti pubblici o privati che gestiscono strumenti di comunicazione, e con gli istituti scolastici pubblici e privati di cui alla lettera d) del precedente articolo 24, hanno per scopo lo svolgimento delle attività di informazione ed educazione civica della collettività regionale. Le convenzioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 24 con le associazioni di volontariato per la protezione civile, sono stipulate per l' utilizzazione di competenze professionali e capacità tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attività di protezione civile ivi comprese quelle di preparazione ed aggiornamento professionale. Potranno essere stipulate convenzioni con aziende pubbliche e private al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura di protezione civile.

ARTICOLO 26 Nella prima applicazione della presente legge e, comunque, sino alla costituzione dei gruppi di ricerca di cui all' articolo 24, lettera a), la Direzione regionale per la protezione civile può utilizzare un << nucleo di ricerca >> composto da esperti esterni da convenzionare e da personale regionale scelto fra quello indicato all' precedente articolo 17.

ARTICOLO 27 Le convenzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore delegato alla protezione civile.

ARTICOLO 28 È istituita presso la Direzione regionale per la protezione civile la Sala operativa regionale quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile. Esso si configura quale presidio permanente e continuo ed assicura la connessione con l'intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale. Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze. In caso di emergenza la direzione della Sala operativa è assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresì da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili vengono a far parte. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, disposizioni per la disciplina dell'attività della struttura qui considerata. La Sala operativa qui considerata può essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in regione.

ARTICOLO 29 La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo. L'attività di volontariato ai fini della presente legge, è gratuita e si svolge in forma di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali.

ARTICOLO 30 La Direzione regionale per la protezione civile provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di attività territoriale. Le associazioni di volontariato di protezione civile operanti nella regione e riconosciute dalla legislazione vigente sono iscritte di diritto nell'elenco regionale.

ARTICOLO 31 Secondo le previsioni dei piani e dei programmi di intervento, la Regione promuove lo svolgimento di attività formative e addestrative dei volontari e loro associazioni e provvede altresì a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed attrezzature. Per accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi: a) a realizzare le attività istituzionali curando un costante aggiornamento ed addestramento; b) a presentare, annualmente, relazione sull'attività svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione; c) ad intervenire quando richiesti. Le modalità relative all'iscrizione nell'elenco regionale, ai rapporti fra l'Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi derivanti dall'iscrizione, nonché le forme di partecipazione alle attività di protezione civile, anche fuori della regione, saranno disciplinate con regolamento di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 32 I Comuni, singoli e associati, le Comunità montane, le Province, sulla base delle previsioni dei piani e programmi regionali di intervento, possono essere autorizzate a stipulare, nei limiti dei fondi disponibili, convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di

attività dirette alla formazione dei soci. Le domande di convenzione dovranno essere rivolte dalle associazioni al Sindaco, o al Presidente dell' associazione dei Comuni o delle Province, unitamente al programma di attività. I contributi verranno concessi a copertura delle spese relative alle attività svolte.

ARTICOLO 33 Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, è costituito un Fondo denominato << Fondo regionale per la protezione civile >>, con amministrazione autonoma e gestione fuoribilancio, ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente: - al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell' Amministrazione regionale; - sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli Venezia Giulia; - ad ogni altra entrata eventuale. Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato. I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, II comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale. I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato, che possono delegare il Direttore regionale per la protezione civile o, in sua assenza, altro dirigente della Direzione stessa.

ARTICOLO 34 Ai fini di cui al precedente articolo 33 ed in relazione al disposto di cui all' articolo 16 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale per la protezione civile - Categoria XI, il capitolo 6695 con la denominazione: << Finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per ciascuna degli anni 1987 e 1988. Al predetto onere complessivo di lire 12.500 milioni si fa fronte come segue: - per lire 7.500 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988) mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 7000 del recitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco allegato ai bilanci medesimi); - per le restanti lire 5.000 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 del bilancio 1986 per gli importi a fianco di ciascuno indicati: - lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6165; - lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6167; - 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6183; - lire 2.000 milioni (1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6187; - lire 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 8301. Sul medesimo capitolo 6695 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si provvede: - per lire 1.356 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6545 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986; - per lire 1.000 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7943 del recitato stato di previsione; - per le restanti lire 144 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione. Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6695 viene inserito nell' elenco n. 1 allegati ai bilanci predetti.

ARTICOLO 35 Annualmente il Presidente della Giunta regionale informa, con propria relazione, il Consiglio regionale dell' attività svolta dall' Amministrazione regionale in materia di protezione civile.

ARTICOLO 36 Le attribuzioni previste dalla presente legge sono assunte dalla Direzione regionale per la protezione civile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 31 dicembre 1986